



REGIONE CALABRIA

Regolamento Regionale 2 luglio 2009 n. 9

“REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI DI ELEVATA SPECIALIZZAZIONE E COMPROVATA COMPETENZA ED ESPERIENZA PROFESSIONALE PER L’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI ASSISTENZA TECNICA PREVISTI DALL’ART. 2, LETTERA D) DEL REGOLAMENTO RECANTE «MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI ESPERTI INDIVIDUALI PER LE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA DEL POR CALABRIA FESR 2007/2013, DEL POR CALABRIA FSE 2007/2013 E DEL PAR CALABRIA FAS 2007/2013» E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI”.

Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui al regolamento regionale n. 10 del 07/06/2010.

Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. _____ del _____ .

AI SENSI DELL’ARTICOLO 2, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 2011, N. 11, IL PRESENTE TESTO COORDINATO HA SOLO CARATTERE INFORMATIVO.

REGOLAMENTO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI DI ELEVATA SPECIALIZZAZIONE E COMPROVATA COMPETENZA ED ESPERIENZA PROFESSIONALE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI ASSISTENZA TECNICA PREVISTI DALL'ART. 2, LETTERA D) DEL REGOLAMENTO RECANTE «MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI ESPERTI INDIVIDUALI PER LE ATTIVITÀ DI ASSISTENZA TECNICA DEL POR CALABRIA FESR 2007/2013, DEL POR CALABRIA FSE 2007/2013 E DEL PAR CALABRIA FAS 2007/2013» E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui al regolamento regionale n. 10 del 07.06.2010).

**TITOLO I
ATTIVITA' DI ASSISTENZA TECNICA E ISTITUZIONE DELLA BANCA DATI DEGLI ESPERTI INDIVIDUALI**

**Articolo 1
Ambito di applicazione**

1. La Giunta Regionale della Calabria, con il presente Regolamento, disciplina le modalità di selezione di esperti esterni di elevata specializzazione e comprovata competenza ed esperienza professionale per l'affidamento degli specifici incarichi di assistenza tecnica previsti al successivo comma 5, da conferire nell'ambito del POR Calabria FESR 2007/2013, del POR Calabria FSE 2007/2013 e del PAR Calabria FAS 2007/2013.
 2. Gli incarichi di cui al successivo comma 5 sono espressamente esclusi dall'applicazione delle norme dettate dal Regolamento recante "Modalità di selezione degli esperti individuali per le attività di assistenza tecnica del POR Calabria FESR 2007/2013, del POR Calabria FSE 2007/2013 e del PAR FAS 2007/2013" e s.m.i., ai sensi del relativo art. 2 "Esclusioni", lettera d).
 3. L'Amministrazione Regionale per l'attuazione dei Programmi di cui al comma precedente, si avvale dell'apporto di professionalità esterne, secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria e nazionale, che prevede per le Autorità di Gestione dei Programmi un adeguato supporto di "Assistenza Tecnica" nella realizzazione dei medesimi per i casi in cui tale soluzione risulti maggiormente rispondente alle esigenze di rafforzamento tecnico.
 4. Gli apporti professionali, costituiti dagli esperti esterni di elevata specializzazione e comprovata competenza ed esperienza professionale, sono acquisiti dalle Autorità di Gestione dei Programmi Operativi con le modalità di selezione stabilite dal presente Regolamento nel rispetto della normativa vigente in materia che prevede quanto di seguito riportato:
 - A. "per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le Amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità".
 - B. "l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione conferente".Al riguardo, il ricorso a forme di "Assistenza Tecnica" è espressamente previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, quale supporto necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali attribuite alle Autorità di Gestione riconosciute all'interno dei Programmi di cui al comma 1.
- I Programmi Operativi Regionali FESR e FSE e il Programma di Attuazione Regionale FAS per il periodo 2007/2013 contemplano specifici Assi dedicati al finanziamento di attività di Assistenza Tecnica le cui tipologie di supporto specialistico saranno dettagliatamente definite nel Piano di Azione delle Attività di Assistenza Tecnica previsto dal successivo articolo 4.
- C. "l'Amministrazione deve aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno".

A seguito dell'approvazione del Piano di Azione delle Attività di Assistenza Tecnica, di cui al successivo articolo 4, ciascun Dipartimento provvede a verificare, secondo le modalità previste dal successivo articolo 5, che tra il personale in servizio presso l'Amministrazione Regionale non sono disponibili le figure professionali richieste nel Piano di Azione delle Attività di Assistenza Tecnica del Programma Operativo Regionale.

Nell'eventualità che venga accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse professionali disponibili all'interno dell'Amministrazione Regionale, anche mediante forme di mobilità, aventi i requisiti professionali individuali come necessari, sarà attivata la procedura di selezione disciplinata dal presente Regolamento.

D. "la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata".

Le attività di Assistenza Tecnica sono definite analiticamente nelle specifiche Linee di Intervento del POR Calabria FESR 2007/2013, del POR Calabria FSE 2007/2013 e del PAR Calabria FAS 2007/2013 e le modalità di attuazione sono specificate nei Piani di Azione delle Attività di Assistenza Tecnica di cui al successivo articolo 3.

Le prestazioni richieste avranno una durata necessariamente circoscritta nel tempo e funzionale agli obiettivi dei Programmi e la stessa non potrà mai superare la durata del relativo ciclo di programmazione ed attuazione.

L'Assistenza Tecnica è attivata esclusivamente attraverso il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.

"devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione".

L'Amministrazione Regionale, nel rispetto della normativa vigente, provvede a definire già nella fase di selezione, secondo le modalità riportate nel successivo articolo 7, la durata, il luogo, l'oggetto e il compenso della collaborazione.

5. L'Amministrazione Regionale seleziona gli esperti esterni di elevata specializzazione e comprovata competenza ed esperienza professionale per lo svolgimento delle attività previste negli specifici paragrafi dei Programmi di cui al comma 1 approvati dalla Commissione europea e dallo Stato italiano e di seguito riportati:

- POR Calabria FESR 2007/2013 e PAR Calabria FAS 2007/2013.
- Unità di Progetto per il Coordinamento e la Gestione dei Progetti Integrati di Sviluppo Regionale (cfr. Linea di Intervento 9.1.1.2 del POR Calabria FESR 2007/2013 e Linea di Intervento dedicata all'Assistenza Tecnica del PAR Calabria FAS 2007/2013).
- Laboratori Territoriali di Progettazione, Unità Tecnica Regionale di Coordinamento e Gruppi "tecnici Regionali della Progettazione Integrata (cfr. Paragrafo 5.4.7 e Linea di Intervento 9.1.1.2 del POR Calabria FESR 2007/2013 e Linea di Intervento dedicata all'Assistenza Tecnica del PAR Calabria FAS 2007/2013).
- Unità di Programmazione Operativa per i Settori di Intervento del POR Calabria FESR 2007/2013 e del PAR Calabria FAS 2007/2013 (cfr. Linea di Intervento 9.1.1.2 del POR Calabria FESR 2007/2013).
- Piano di Valutazione Unitario del POR Calabria FESR 2007/2013 e del POR Calabria FSE 2007/2013 (cfr. Linea di Intervento 9.1.1.6 del POR Calabria FESR 2007/2013 e Linea di Intervento dedicata all'Assistenza Tecnica del PAR Calabria FAS 2007/2013).
- Piano di Comunicazione del POR Calabria FESR 2007/2013 (cfr. Linea di Intervento 9.1.1.7 del POR Calabria FESR 2007/2013 e Linea di Intervento dedicata all'Assistenza Tecnica del PAR Calabria FAS 2007/2013).
- Ufficio del Partenariato del POR Calabria FSE 2007/2013 (cfr. Linea di Intervento 9.2.1.1 del POR Calabria FESR 2007/2013, Protocollo di Intesa in corso di formalizzazione e Linea di Intervento dedicata all'Assistenza Tecnica del PAR Calabria FAS 2007/2013).
- Ufficio dell'Autorità per le Politiche dell'Uguaglianza (cfr. Paragrafo 5.4.1 del POR Calabria FESR 2007/2013 e Linea di Intervento dedicata all'Assistenza Tecnica del PAR Calabria FAS 2007/2013).
- Programma di Azioni di Cooperazione Interregionale del POR Calabria FESR 2007/2013 (cfr. Paragrafo 4.9.2 e Linee di Intervento 9.2.1.1 e 9.2.1.2 del POR Calabria FESR 2007/2013).
- POR Calabria FSE 2007/2013.
- Piano di Valutazione Unitario del POR Calabria FESR 2007/2013 e del POR Calabria FSE 2007/2013 (cfr. Obiettivo Operativo O.5 del POR Calabria FSE 2007/2013).
- Piano di Comunicazione del POR Calabria FSE 2007/2013 (cfr. Obiettivo Operativo O.6 del POR Calabria FSE 2007/2013).

- Programmi di Cooperazione Transnazionale e Interregionale dell'Asse Prioritario V del POR Calabria FSE 2007/2013 (cfr. Paragrafo 4.5 e Obiettivi Operativi N. 1, N. 2, N. 3, N. 4, N. 5 del POR Calabria FSE 2007/2013).
 - Progetti Operativi Specifici dell'Asse VII del POR Calabria FSE 2007/2013 (cfr. Paragrafo 4.7 e Obiettivi Operativi P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, Q.1, Q.2, Q.3, Q.4, Q.5 del POR Calabria FSE 2007/2013).
 - Ufficio dell'Autorità per le Politiche dell'Uguaglianza (cfr. Paragrafo 5.4.1 del POR Calabria FSE 2007/2013).
6. L'Amministrazione Regionale seleziona esperti esterni di elevata specializzazione e comprovata competenza ed esperienza professionale, nell'ambito del POR Calabria FESR 2007/2013, del POR Calabria FSE 2007/2013 e del PAR Calabria FAS 2007/2013, per i seguenti ruoli:
- Coordinatori Tecnici delle Unità di Progetto dei Progetti Integrati di Sviluppo Regionale e dei Progetti Strategici Regionali.
 - Coordinatori Tecnici dei Laboratori Territoriali di Progettazione.
 - Coordinatori Tecnici delle Unità di Programmazione Operativa Settoriale.
 - Commissari Straordinari per la velocizzazione delle procedure ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2.
 - Componenti dei Comitati Tecnico-Scientifici nell'ambito di progetti di valenza strategica che richiedono il contributo di specifiche e comprovate competenze tecnico-scientifiche, riconosciute a livello nazionale e internazionale.
 - Coordinatori Tecnici dei Progetti di Valutazione previsti dal Piano delle Valutazioni 2007/2013.
 - Coordinatori Tecnici delle Linee di Attività e dei Progetti Strategici Orizzontali del Piano di Comunicazione.
 - Coordinatori Tecnici dei Progetti Operativi Specifici dell'Asse VII - Capacità Istituzionale del POR Calabria FSE 2007/2013.
 - Coordinatore Tecnico dell'Ufficio del Partenariato.
 - Coordinatore Tecnico dell'Ufficio dell'Autorità per le Politiche dell'Uguaglianza.
 - Coordinatori Tecnici dei Progetti di Cooperazione Territoriale (Obiettivo 3), Interregionale (POR Calabria FESR 2007/2013) e Interregionale/Transnazionale (POR Calabria FSE 2007/2013).
7. La selezione degli esperti esterni di elevata specializzazione e comprovata competenza ed esperienza professionale è effettuata secondo le modalità descritte nei successivi articoli 6, 7, 8, e 9. In particolare la procedura di selezione prevede:
- Nomina delle Commissioni di Valutazione degli Avvisi Pubblici per la Selezione degli Esperti (articolo 5).
 - Predisposizione e Approvazione degli Avvisi Pubblici per la Selezione degli Esperti (articolo 6).
 - Pubblicazione degli Avvisi Pubblici per la Selezione degli Esperti (articolo 7).
 - Valutazione e Selezione degli Esperti (articolo 8).
8. Il presente Regolamento è pubblicato nella specifica sezione del sito istituzionale della Regione Calabria all'indirizzo: www.regione.calabria.it.

Articolo 2

Riferimenti normativi

1. La normativa nazionale di riferimento è la seguente:
- legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) ed in particolare l'art. 3, commi 18, 54, 55, 56, 57, 76 e 77 che hanno introdotto disposizioni in materia di affidamento di incarichi di studio, di ricerca o di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione.
 - decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. relativo alle "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche" ed in particolare l'articolo 7 (come modificato dall'art. 3, comma 76, della legge n. 244/2007 "Legge finanziaria 2008") in combinato disposto con il citato art. 3, commi 18, 54, 55, 56, 57, 58, 76 e 77 della legge n. 244/2007 "Legge finanziaria 2008", che disciplinano il conferimento degli incarichi esterni, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa.
 - D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133 ed in particolare l'articolo 46 del citato decreto legge n. 112/2008 avente ad oggetto "Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione" che ha modificato il comma 6 dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 165/2001, l'articolo 3, comma 55, 56 e 76 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, stabilendo che gli Enti Locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della

prestazione solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'art. 42, c. 2, del D.Lgs. n. 267/2000".

- Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005) ed in particolare l'articolo 1, comma 11, in base al quale "l'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'Amministrazione in materie e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'Ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale".

- Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006) ed in particolare l'articolo 1, comma 173, che prevede che gli atti di spesa relativi ad incarichi di studio e consulenza di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione.

- legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) ed in particolare l'articolo 1, comma 1180 che modificando l'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ha introdotto l'obbligo, anche per le Amministrazioni pubbliche, in caso di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, di darne comunicazione al Centro per l'Impiego competente per territorio, entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione.

- Artt. 2222 e ss. del Codice Civile.

- Artt. 9-10 del D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196.

2. La normativa regionale di riferimento è la seguente:

- Artt. 9 e 10, legge regionale 11 maggio 2007, n. 9.

- Art. 17, legge regionale 13 giugno 2008, n. 15.

- Delib.G.R. 15 giugno 2008, n. 291 recante "Criteri di razionalizzazione delle procedure di selezione per il conferimento di incarichi individuali di studio, professionali e di consulenza".

3. Per gli Enti Locali si applicano altresì:

- Art. 110, comma 6, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U. Enti Locali).

- Commi 55, 56 e 57 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4. Si fa altresì riferimento a:

- Deliberazione della Corte dei Conti del 17 febbraio 2006, n. 4/AUT/2006 che approva le "Linee guida per l'attuazione dell'art. 1, comma 173, della legge n. 266 del 2005 (Legge finanziaria 2006) nei confronti delle Regioni e degli Enti Locali".

- Deliberazione della Corte dei Conti del 15 febbraio 2005 n. 6, recante "Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle disposizioni della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005) in materia di affidamento d'incarico di studio o di ricerca ovvero di consulenza (art. 1, commi 11 e 42).

- Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad oggetto "Legge 24 dicembre 2007, n. 244, disposizioni in tema di collaborazioni esterne", che ha chiarito e dato indicazioni, anche con la predisposizione di uno schema di regolamento-tipo, a tutte le Pubbliche Amministrazioni in ordine alla corretta applicazione del novellato art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001.

- Circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica n. 4 del 15 luglio 2004 e n. 5 del 21 dicembre 2006

TITOLO II SELEZIONE DEGLI ESPERTI

Articolo 3 Approvazione del Piano di Azione delle attività di assistenza tecnica dei Programmi Operativi/Attuativi regionali 2007 - 2013.

1. La pubblicazione degli Avvisi Pubblici per la selezione degli esperti esterni di elevata specializzazione e comprovata competenza ed esperienza professionale per le attività di cui al precedente articolo 1, comma 5, deve essere preceduta dalle seguenti attività:

a) Predisposizione da parte dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale del Piano di Azione delle Attività di Assistenza Tecnica, in conformità e in coerenza con quanto previsto:

- dal Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 e dalle successive Delibere CIPE di attuazione;
- dai Progetti Operativi di Assistenza Tecnica del PON "Governance e Assistenza Tecnica" FESR 2007/2013;
- dal PON "Governance e Azioni di Sistema" FSE 2007/2013;
- dalla normativa nazionale e regionale in materia;
- dagli obiettivi specifici e operativi e dalle linee di intervento dello specifico Asse Prioritario del Programma Operativo Regionale;
- dai relativi criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza.

Il Piano di Azione è elaborato a partire dalla ricognizione dei fabbisogni di assistenza tecnica (settori di attività e aree professionali, numero di esperti, impegno previsto in giornale/uomo) effettuata dai Dirigenti Generali del Dipartimento regionale a cui afferiscono i Settori di interesse dei Programmi di cui al comma 1 dell'articolo 1.

b) Approvazione del Piano di Azione delle Attività di Assistenza Tecnica da parte del Comitato di Coordinamento del Programma Operativo/Attuativo Regionale.

c) Approvazione da parte della Giunta Regionale del Piano di Azione delle Attività di Assistenza Tecnica del Programma Operativo Regionale.

Articolo 4

Verifiche propedeutiche alla pubblicazione degli avvisi pubblici per la selezione degli esperti.

1. La pubblicazione degli Avvisi Pubblici per la selezione degli esperti esterni di elevata specializzazione e comprovata competenza ed esperienza professionale per le attività di cui al precedente articolo 1, comma 5, deve essere preceduta dalle seguenti attività di verifica circa il preliminare accertamento dell'inesistenza, all'interno dell'Amministrazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero circa l'impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili al suo interno:

a) Attestazione del Dirigente Generale del Dipartimento regionale richiedente la selezione degli esperti esterni di elevata specializzazione e comprovata competenza ed esperienza professionale, circa l'assenza, tra il personale in servizio presso il Dipartimento medesimo, delle strutture e delle figure professionali idonee richieste allo svolgimento dell'incarico ovvero circa l'impossibilità obiettiva di utilizzare risorse umane disponibili al suo interno ed inoltre al Dirigente Generale del Dipartimento 7 - "Organizzazione e Personale" della richiesta di assegnazione di personale in servizio nell'Amministrazione avente i requisiti professionali individuati.

b) Ricognizione da parte del Dirigente Generale del Dipartimento 7 - "Organizzazione e Personale" della presenza/assenza in servizio nell'Amministrazione delle strutture e delle figure professionali idonee richieste allo svolgimento dell'incarico ovvero circa l'impossibilità obiettiva di utilizzare risorse umane disponibili al suo interno.

c) In caso di esito positivo della ricognizione sub b), il Dirigente Generale del Dipartimento 7 - "Organizzazione e Personale" attesta la presenza in servizio nell'Amministrazione delle figure professionali richieste con indicazione della qualifica del/i funzionario/i e del Dipartimento di assegnazione. Tale attestazione è condizione necessaria per attivare, su proposta del Dirigente Generale del Dipartimento 7 - "Organizzazione e Personale", la procedura di mobilità interna salvo il caso in cui il Dirigente del Dipartimento assegnatario dichiari che il/i funzionario/i individuato/i è/sono incaricato/i dello svolgimento di funzioni esattamente corrispondenti agli skill professionali richiesti in seno alla presente procedura e lo svolgimento delle stesse è essenziale per assicurare la rispondenza dei risultati agli obiettivi dell'Amministrazione.

d) In caso di esito negativo della ricognizione sub b) il Dirigente Generale del Dipartimento 7 - "Organizzazione e Personale" attesta l'assenza in servizio nell'Amministrazione delle figure professionali richieste. Tale attestazione è condizione necessaria per procedere alle successive fasi di selezione di esperti esterni all'Amministrazione.

e) Comunicazione del Dirigente Generale del Dipartimento 7 - "Organizzazione e Personale" al Dirigente Generale del Dipartimento competente per materia degli esiti delle procedure di cui alle precedenti lettere. Di tale comunicazione è obbligatorio dare atto nel Decreto di approvazione dell'Avviso Pubblico per la Selezione degli Esperti.

Articolo 5

Nomina delle commissioni di valutazione degli avvisi pubblici per la selezione degli esperti.

1. La nomina delle Commissioni di valutazione degli Avvisi Pubblici per la selezione degli esperti esterni di elevata specializzazione e comprovata competenza ed esperienza professionale per le attività di cui al precedente articolo 1, comma 5, deve essere effettuata con Decreto dell'Autorità di Gestione del Programma, di cui al comma 1 dell'articolo 3, interessato alla selezione.
2. Le Commissioni di Valutazione devono avere la seguente composizione:
 - Un componente, con funzione di Presidente, designato dall'Autorità di Gestione del Programma Operativo regionale tra i Dirigenti del Dipartimento a cui la stessa si riferisce.
 - Un componente designato dal Dirigente Generale del Dipartimento direttamente interessato all'acquisizione del supporto degli esperti esterni di elevata specializzazione e comprovata competenza ed esperienza professionale tra i Dirigenti del medesimo Dipartimento.
 - Dirigente o funzionario nominato dal Segretariato Generale (¹)

Articolo 6

Predisposizione e approvazione degli avvisi pubblici per la selezione degli esperti.

1. La predisposizione e l'approvazione degli Avvisi Pubblici per la selezione degli esperti esterni di elevata specializzazione e comprovata competenza ed esperienza professionale per le attività di cui al precedente articolo 1, comma 5, è di competenza dei Dirigenti di Settore/Servizio responsabili delle Linee di Intervento all'interno delle quali sono previsti gli Avvisi Pubblici.
2. Gli Avvisi Pubblici di selezione devono contenere obbligatoriamente le seguenti informazioni:
 - definizione delle figure professionali di elevata specializzazione e comprovata competenza ed esperienza professionale richieste per lo svolgimento dei ruoli previsti all'art. 1, comma 5 del presente Regolamento;
 - contenuti professionali delle attività di assistenza tecnica;
 - modalità di presentazione delle candidature, modalità di svolgimento della selezione, criteri di ammissibilità e di valutazione della selezione (verifica ammissibilità, punteggio attribuibile ai criteri di valutazione, formazione della graduatoria);
 - sede di svolgimento delle attività di assistenza tecnica;
 - durata, trattamento economico e inquadramento normativo delle attività di consulenza.
3. I Dirigenti di Settore/Servizio, responsabili delle Linee di Intervento all'interno delle quali sono previsti gli Avvisi Pubblici, nominano, con appositi decreti, i Responsabili di Procedimento degli Avvisi stessi e dispongono l'assunzione degli impegni di spesa per la realizzazione delle attività di selezione (pubblicazione, costi di eventuali esperti delle Commissioni di Valutazione, etc.).
4. I Dirigenti di Settore/Servizio, responsabili delle Linee di Intervento all'interno delle quali sono previsti gli Avvisi Pubblici, definiscono gli specifici criteri di ammissibilità e di valutazione degli esperti esterni di elevata specializzazione e comprovata competenza ed esperienza professionale per le figure professionali richieste.
5. Gli Avvisi Pubblici devono contenere e specificare i seguenti criteri di ammissibilità:
 - essere cittadino di uno degli Stati Membri dell'Unione Europea;
 - essere in possesso:
 - del diploma di laurea del vecchio ordinamento (quadriennale/quinquennale) conseguito presso Università italiane o un titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente ai sensi della vigente legislazione in materia;

¹ Punto sostituito dall'articolo 1 del Regolamento Regionale n. 10 del 07/06/2010

- ovvero essere in possesso del diploma di Laurea specialista del nuovo ordinamento, conseguito presso Università italiane o un titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente ai sensi della vigente legislazione in materia;
- godere dei diritti civili e politici;
- non essere stato interdetto da pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;
- non aver riportato condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione, con sentenza passata in giudicato;
- voto minimo di laurea richiesto;
- possesso di almeno 7 anni di esperienze professionali nel settore / area professionale cui si riferisce l'attività di assistenza tecnica richiesta ⁽²⁾;
- ove necessario, possesso di specifici titoli accademici/professionali;
- possesso di almeno 10 anni di esperienze professionali nel settore/area professionale cui si riferisce l'attività di assistenza tecnica richiesta;
- ove necessario, specifica conoscenza delle lingue straniere;
- per i candidati di nazionalità straniera costituisce ulteriore requisito di ammissibilità la buona conoscenza della lingua italiana scritta e parlata.

6. Gli Avvisi Pubblici devono contenere i seguenti criteri di valutazione e devono essere specificati i punteggi attribuibili a ciascuno di essi e le relative modalità di attribuzione:

- voto di laurea;
- possesso di altri diplomi di laurea;
- possesso di ulteriori titoli accademici, di specializzazione, di aggiornamento e formazione professionali;
- possesso di ulteriori titoli professionali, di abilitazione all'esercizio delle professioni, di iscrizioni in albi;
- esperienza professionale maturata, ulteriore a quella minima richiesta, nel settore/area professionale cui si riferisce l'attività di assistenza tecnica richiesta;
- esperienza professionale maturata in settori di attività/aree professionali diversi da quelli cui si riferisce l'attività di assistenza tecnica richiesta;
- conoscenza di lingue;
- pubblicazioni effettuate/in corso.

7. I Responsabili di Procedimento degli Avvisi Pubblici provvedono alla predisposizione dei testi finali degli Avvisi Pubblici.

8. Gli Avvisi Pubblici predisposti dai Responsabili di Procedimento sono inviati per i pertinenti controlli di 1° livello ai competenti uffici dell'Amministrazione che entro 5 giorni lavorativi esprimono il parere di conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale e alle prescrizioni del presente Regolamento.

9. I Dirigenti di Settore/Servizio, responsabili delle Linee di Intervento all'interno delle quali sono previsti gli Avvisi Pubblici, approvano con propri Decreti gli Avvisi Pubblici per la selezione degli esperti esterni di elevata specializzazione e comprovata competenza ed esperienza professionale.

Articolo 7

Pubblicazione degli avvisi pubblici per la selezione degli esperti.

1. La pubblicazione degli Avvisi Pubblici per la selezione degli esperti esterni di elevata specializzazione e comprovata competenza ed esperienza professionale è effettuata dai Responsabili di Procedimento,
2. La pubblicazione degli Avvisi Pubblici deve essere effettuata sull'apposita sezione del sito, istituzionale della Regione Calabria (www.regione.calabria.it) e sul BUR Calabria.
3. Della pubblicazione degli Avvisi Pubblici, secondo le modalità di cui al precedente punto 2, deve essere data informazione mediante la pubblicazione di specifici Avvisi Informativi:
 - idonei mezzi di comunicazione regionale ⁽³⁾;
 - su almeno un quotidiano nazionale;
 - nella home page (Sezione "In Evidenza" del sito istituzionale della Regione Calabria www.regione.calabria.it).
4. Gli Avvisi Pubblici dovranno prevedere una scadenza non inferiore a 20 giorni a partire dalla data di pubblicazione sul BUR Calabria.

² Alinea sostituito dall'articolo 1 del Regolamento Regionale n. 10 del 07/06/2010

³ Alinea sostituito dall'articolo 1 del Regolamento Regionale n. 10 del 07/06/2010

5. L'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale interessato all'Avviso Pubblico deve assicurare, attraverso idonei mezzi di comunicazione, la maggiore e più efficace diffusione dei relativi Avvisi Pubblici da adottarsi/adottati (⁴).

Articolo 8

Valutazione e selezione degli esperti

1. I Responsabili del Procedimento degli Avvisi di Selezione provvedono:

- alla ricezione delle buste contenenti le domande di partecipazione alle selezioni, secondo le specifiche modalità che saranno specificate negli Avvisi Pubblici;
- alla custodia in sicurezza delle buste pervenute e alla loro consegna, dopo la scadenza del termine fissato negli Avvisi Pubblici, al Presidente della Commissione di Valutazione, unitamente all'elenco completo dell'indicazione del mittente, del numero e della data del protocollo di arrivo.

2. Le Commissioni di Valutazione provvedono a:

- prendere visione dell'elenco delle domande pervenute e sottoscrivere la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile;
- elaborare e approvare l'elenco dei Soggetti ammessi alle selezioni sulla base dei criteri di ammissibilità riportati negli Avvisi Pubblici;
- elaborare e approvare le graduatorie dei Soggetti vincitori delle selezioni, in base all'attribuzione dei punteggi previsti in relazione ai criteri di valutazione riportati negli Avvisi Pubblici;
- verbalizzare e pubblicare, nella specifica sezione del sito istituzionale della Regione Calabria (www.regione.calabria.it), gli esiti delle attività precedenti.

3. Le Commissioni di Valutazione, nei casi in cui siano previste ulteriori prove di valutazione provvedono a:

- definire e pubblicare, nella specifica sezione del sito istituzionale della Regione Calabria (www.regione.calabria.it), il calendario delle ulteriori prove di valutazione degli Avvisi Pubblici indicando le date, l'orario e le sedi per consentire la partecipazione ai Soggetti interessati (candidati ammessi alle prove);
- convocare attraverso telegramma, sulla base dei calendari delle ulteriori prove di valutazione, i Soggetti interessati (candidati ammessi alle prove);
- stabilire, alla prima riunione, le specifiche modalità di valutazione delle ulteriori prove previste (colloquio), da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi fissati negli Avvisi Pubblici in relazione alle singole prove;
- assegnare i punteggi ai singoli Soggetti sulla base dei relativi criteri di valutazione (valutazioni individuali dei singoli componenti della Commissione di Valutazione, valutazione collegiale della Commissione di Valutazione);
- elaborare e approvare le graduatorie dei Soggetti vincitori delle selezioni. Le graduatorie finali sono ottenute, sulla base delle modalità previste dagli Avvisi Pubblici, integrando i risultati della valutazione dei titoli di studio e professionali con i risultati delle prove di valutazione;
- verbalizzare e pubblicare, nella specifica sezione del sito istituzionale della Regione Calabria (www.regione.calabria.it), gli esiti delle attività precedenti.

TITOLO III

CONTRATTALIZZAZIONE DEGLI ESPERTI

Articolo 9

Verifica della documentazione e dei titoli degli esperti selezionati.

1. I Responsabili del Procedimento degli Avvisi Pubblici provvedono, entro 5 giorni lavorativi dalla conclusione delle procedure di selezione, a richiedere agli Esperti selezionati la documentazione

⁴ Punto aggiunto dall'articolo 1 del Regolamento Regionale n. 10 del 07/06/2010

necessaria, nelle forme previste dalla normativa vigente, per la verifica dei curricula, accertando il reale possesso dei requisiti dichiarati nelle domande di partecipazione.

2. I candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti e dichiarati nelle domande di partecipazione verranno cancellati dalla stessa. La verifica dei requisiti richiesti e dichiarati comporta, in qualunque momento, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti.

3. I Responsabili di Procedimento verificano, attraverso l'acquisizione di una autodichiarazione specifica degli Esperti selezionati, l'assenza di eventuali cause di incompatibilità con l'incarico di collaborazione.

4. I verbali delle procedure di selezione, di cui al precedente articolo 9, predisposti dai Responsabili di Procedimento sono inviati per i pertinenti controlli di 1° livello ai competenti uffici dell'Amministrazione che entro 5 giorni lavorativi esprimono il parere di conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale e alle prescrizioni del presente Regolamento.

Articolo 10

Stipula dei contratti con gli esperti selezionati e adempimenti amministrativi.

1. Gli schemi di contratto e i relativi allegati, per le diverse tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente, sono predisposti e forniti dal Dipartimento 2 - "Presidenza" che li approva con decreto. Tali schemi sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione Calabria (www.regione.calabria.it).

2. Le remunerazioni giornaliere/mensili degli Esperti per le specifiche Aree e Figure Professionali, di cui al precedente articolo 2, sono determinate utilizzando come riferimento le analoghe remunerazioni previste dalla nota del Direttore Generale del Servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali Comunitari del Ministero dello Sviluppo Economico n. 0039320 del 26 novembre 2003 già assunta per le attività di assistenza tecnica del PON "Governance e Assistenza Tecnica FESR 2007/2013", tenendo conto delle riduzioni percentuali disposte dalla normativa regionale vigente nel tempo sul contenimento della spesa per incarichi esterni.

3. La Giunta Regionale provvede ad aggiornare, a partire dal 2009, su proposta congiunta delle Autorità di Gestione dei Programmi di cui al comma 1 dell'articolo 1 e del Dirigente Generale del Dipartimento 7 - "Organizzazione e Personale", gli importi delle remunerazioni di cui al precedente punto 2 anche in considerazione della quantificazione del tetto di spesa annuo da rispettare per medesime finalità. I predetti importi sono pubblicati sul sito istituzionale della Regione Calabria (www.regione.calabria.it).

4. I Dirigenti di Settore/Servizio, responsabili delle Linee di Intervento all'interno delle quali sono previsti gli Avvisi Pubblici per le attività di Assistenza Tecnica, approvano con propri Decreti e previo censimento del progetto sul Sistema Informativo di Monitoraggio (oggi Rendiconta) gli impegni di spesa relativi ai contratti degli Esperti selezionati.

5. I contratti con gli Esperti selezionati sono stipulati dal Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza così come previsto dalla Delib.G.R. n. 291/2008. I Dirigenti di Settore delle Autorità di Gestione dei Programmi Operativi/Attuativi Regionali, competenti per materia, provvedono, a seguito dell'assunzione degli impegni da parte della Ragioneria Generale alla:

- repertoriazione dei contratti con gli Esperti selezionati;
- eventuale registrazione dei contratti con gli Esperti presso l'Agenzia delle Entrate;
- inoltro delle comunicazioni obbligatorie, ai sensi della Circolare n. 210 del 25 febbraio 2008 e n. 32 del 19 gennaio 2009, del Dirigente Generale del Dipartimento 7 - "Organizzazione e Personale", attraverso l'apposito modulo da inviare al competente Ufficio del Dipartimento 7;
- inoltro al competente Ufficio del Dipartimento 7, ai sensi delle Circolari n. 254 del 6 marzo 2008 e n. 32 del 19 gennaio 2009, del Dirigente Generale del Dipartimento 7 - "Organizzazione e Personale", del Decreto di affidamento dell'incarico (in formato elettronico) per la pubblicazione nella specifica sezione del sito istituzionale della Regione Calabria (www.regione.calabria.it) e per la trasmissione all'Anagrafe delle prestazioni istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica;
- trasmissione alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi del comma 173 dell'articolo 1 della legge n. 266/2005, della copia dei decreti dirigenziali di impegno e dei contratti registrati.

Articolo 11

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico conferito.

1. Il Dirigente del Settore presso il quale viene svolta l'attività di assistenza tecnica verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico conferito, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.
2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dall'Esperto esterno risultino non conformi a quanto richiesto dal provvedimento di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente del Settore di cui al punto precedente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempienza.
3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il Dirigente del Settore di cui al punto precedente può chiedere all'Esperto esterno incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base dell'esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.
4. Il Dirigente del Settore di cui al punto precedente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

Articolo 12

Trattamento dei dati personali.

1. Ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196), si informano i Soggetti interessati ad inserire i loro curricula che il trattamento dei dati personali da essi forniti è finalizzato unicamente alla creazione della Banca Dati degli Esperti Individuali e all'espletamento delle selezioni che saranno effettuate anche con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.
2. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
3. Ai Soggetti interessati ad inserire i loro curricula nella Banca Dati degli Esperti Individuali sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato Codice (D.Lgs. n. 196/2003), in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla Regione Calabria.

Articolo 13

Disposizione generale di rinvio.

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia di rapporti di lavoro autonomo, anche di natura occasionale, e coordinata e continuativa.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Calabria.